


SPECIALE DECRETO SVILUPPO

Nuova imprenditoria



LE CARATTERISTICHE

L'atto costitutivo della Srls resta pubblico, per il capitale sociale basta soltanto un euro

IMPRESE IN ATTIVITÀ

6,1 milioni

Numero complessivo a fine 2011 delle imprese attive rilevate da Infocamere

NUOVI MODI DI FINANZIAMENTO

Si riduce il divario tra le aziende minori e quelle quotate in Borsa, il ruolo di banche ed Sgr

La Srls semplificata aperta a tutti

Eliminato il limite dell'età inferiore ai 35 anni - Tra i soci solo persone fisiche

La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) potrà essere costituita da qualsiasi persona fisica e quindi il suo utilizzo non sarà più limitato alle persone che non abbiano compiuto i 35 anni d'età. Il legislatore introduce dunque questa ulteriore semplificazione nella costituzione delle Srls, prendendo atto, in sostanza, che era un non senso limitare la Srls ai soggetti di età inferiore ai 35 anni poiché, con l'inesorabile avanzare dell'età dei soci, una volta costituita la Srls, si sarebbe ben presto posto il problema della

alle Srls "ordinarie", sono le seguenti: a) la Srls deve essere costituita mediante atto pubblico notarile secondo uno schema conforme al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia (sono nulle le clausole difformi dal modello standard, sostituite "di diritto" da quelle standard); la conseguenza è che la Srls non può essere utilizzata in quei casi nei quali occorre confezionare uno statuto ad hoc per disciplinare situazioni particolari; b) l'ammontare del capitale sociale (che deve essere versato esclusivamente in denaro) deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10 mila euro; pertanto, le società che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro non possono adottare la forma della Srls e, allo stesso tempo, la Srls che si trovi ad aumentare il suo capitale sopra i 9.999,99 euro dovrà dismettere l'abito della Srls e adottare quello della normale Srl.

PATRIMONIALIZZAZIONE

Una quota pari al 25% degli utili netti imputata a riserva indisponibile sino al raggiungimento dei 10 mila euro

la sua "trasformazione" in una Srl "normale".

Con questa modifica, pertanto, si potrà adottare la forma della Srls se all'atto costitutivo partecipano solo persone fisiche (o una persona fisica, se la Srls è unipersonale), a prescindere dalla età dei soci costituenti e dall'avanzare dell'età dei soci infra trentacinquenni; la Srls resta invece preclusa se nella compagnia sociale vi sia un soggetto diverso dalle persone fisiche.

Per il resto, rimane quasi tutto uguale a prima. Caratteristiche fondamentali della Srls, rispetto

Sulla patrimonializzazione della società va peraltro segnalata la novità rappresentata dal fatto che una quota pari al 25 per cento degli utili netti risultanti dal bilancio approvato annualmente è imputata a riserva indisponibile sino a che questa, unitamente al capitale, non raggiunga l'ammontare di 10 mila euro. La Srls potrà essere costituita sia con atto unilaterale che con atto plurilaterale; la Srls a unico socio, durante il corso della sua esistenza, potrà poi evolvere verso una situazione di

IN SINTESI

REQUISITI
La società a responsabilità limitata semplificata (Srls) potrà essere costituita da qualsiasi persona fisica e quindi il suo utilizzo non sarà più limitato alle persone che non abbiano compiuto i 35 anni d'età. La Srls resta invece preclusa se nella compagnia sociale vi sia un soggetto diverso dalle persone fisiche. Inoltre, le società che abbiano bisogno di una capitalizzazione pari o superiore ai 10 mila euro non possono adottare la forma della Srls.

I COSTI
Quanto ai costi di costituzione, è ora prescritto che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore ai 35 anni e non sono dovuti onorari notarili (restano quindi da pagare sia i diritti camerali che l'imposta di registro). Se invece i soci sono di età superiore ai 35 anni, non si applica la predetta esenzione dall'imposta di bollo; l'onorario notarile sarà limitato alle spese generali sostenute dal notaio, l'importo massimo sarà fissato dalla Giustizia

pluripersonalità (ma sempre con l'ingresso nella compagnia sociale di persone fisiche, di qualsiasi età); viceversa, la Srls pluripersonale potrà perdere questa caratteristica e divenire una Srls unipersonale, e quindi con un unico socio persona fisica, di qualsiasi età. La Srls dovrà esplicitamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una srl "semplificata". Inoltre, la denominazione di "società a responsabilità limitata semplificata", l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle Imprese presso cui la società è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegata con la rete telematica ad accesso pubblico.

Quanto ai costi di costituzione, è ora prescritto che l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti dal diritto di bollo qualora i soci siano di età inferiore ai 35 anni e non sono dovuti onorari notarili (restano quindi da pagare sia i diritti camerali che l'imposta di registro). Se invece i soci sono di età superiore ai 35 anni, non si applica la predetta esenzione dall'imposta di bollo; quanto all'onorario notarile esso sarà limitato alle "spese generali" sostenute dal notaio, il cui importo massimo sarà fissato dal Ministero della Giustizia.


A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Srls regione per regione

In miliardi di euro di fatturato

> 10 > 30 > 100



Pmi

Uno sponsor per accedere al mercato dei capitali

ROMA

L'obiettivo è aprire il mercato dei capitali alle società non quotate. Aziende, cioè, di media e piccola dimensione (ad eccezione delle micro imprese) che potranno (senza più essere svantaggiate rispetto alle società quotate in Borsa) emettere cambiali finanziarie e obbligazioni, purché supportate da «uno sponsor». Non solo. L'articolo 32 del decreto Sviluppo, licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, aggiunge altre due condizioni per l'emissione di questi "mini-bond". In pratica, oltre allo "sponsor", l'emittente dovrà avere l'ultimo bilancio «assoggettato a revisione contabile». E, terza condizione, cambiali finanziarie e obbligazioni dovranno essere emesse e sottoscritte «a favore di investitori qualificati» (che non siano direttamente o indirettamente soci della società emittente) e «circolare esclusivamente tra tali investitori». Per quanto riguarda, in particolare, la figura dello "sponsor" la norma prevede che possano ricoprire tale ruolo anche «le banche, le imprese di investimento, le Sgr». Lo "sponsor" assiste l'emittente nella fase di emissione e di collocamento del "mini-bond" e dell'eventuale ammissione a quotazione dei titoli. Dovrà, poi, mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota di titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% per emissioni eccedenti i 5 milioni, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, e il 2% del valore di emissione eccedente i 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota anzidetta. Lo sponsor dovrà anche favorire la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione e predisporre una valutazione periodica, almeno semestrale, del valore dei titoli stessi (nel caso in cui non siano quotati).

La cambiale finanziaria viene invece snellita e avvicinata alla carta commerciale, strumento largamente in uso sui mercati finanziari internazionali. La scadenza della cambiale viene portata da un minimo di 30 giorni a un massimo di 18 mesi, e l'ammontare in circolazione viene fissato fino al concorso della copertura dell'attivo corrente dell'impresa. Le cambiali potranno essere emesse anche in forma de-materializzata (possibilità finora esclusa), favorendone così la più ampia diffusione.

L'articolo 32 allinea poi il regime fiscale delle obbligazioni e dei titoli similari emessi a decorre dall'entrata in vigore del decreto Sviluppo. Rendendo così più appetibili questi titoli, come auspicato anche da un gruppo di soggetti di mercato, guidato da Bnp, UniCredit, Banca Imi, Allen & Overy e Abi. In particolare, si rendono deducibili gli interessi su tali titoli e si estende l'esenzione da ritenuta prevista per le obbligazioni emesse dai c.d. grandi emittenti (banche e società quotate).

L'articolo 32 modifica infine l'articolo 2412 Cod. civ. prevedendo che i limiti all'emissione per le società per azioni fissati da tale articolo (limite pari al doppio del patrimonio netto e superamento del limite se le obbligazioni sono sottoscritte da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) non trovano applicazione nel caso di emissioni obbligazionarie destinate a essere quotate in mercati regolamentati (o in sistemi multilaterali di negoziazione).

Non è difficile che questa sia una strada che avrà proseliti, in quanto, quando le relazioni tra i soci sono improntate a un carattere strettamente personale (come quasi sempre avviene nelle società a ristretta compagine sociale), occorre confezionare clausole statutarie specifiche per la specifica situazione, ciò che con lo standard ha poco a che vedere.

L'ANALISI

Angelo Busani

Un passo in avanti con qualche riserva

L'abolizione del limite dei 35 anni per costituire una Srls semplificata è l'inevitabile approdo di una disciplina che, fin dalla sua origine, appariva assai velleitaria.

Già la materia scontava il rilievo che la semplificazione in questione appariva come una goccia rispetto a un lago, quello dei problemi che affliggono il nostro sistema economico e il nostro Paese più in generale, una goccia non certo in grado di dissetare chi sta morendo di sete nel deserto; occorreva poi riflettere sul punto che, anziché semplificare, la norma sulla Srls avrebbe finito per complicare la vita a questi infra-trentacinquenni i quali, con l'inesorabile incedere dell'età, si sarebbero prima o poi trovati a fare i conti con il dover "trasformare" la srl "ordinaria" in una srl "normale" a causa del compimento del trentacinquesimo anno d'età di alcuni di essi.

Ora dunque senza più limiti d'età, le persone fisiche potranno approfittare di questa novità normativa per regolamentare la propria attività economica con la forma della Srls, e cioè una Srl un po' meno costosa da costituire rispetto a quella "ordinaria" e organizzata con regole meno stringenti, prima fra tutte quella relativa al capitale sociale. Basterà infatti un solo euro per costituire una Srls.

Che si tratti del conseguimento di alcune semplificazioni e dell'ottenimento di un piccolo risparmio di costi non c'è dubbio. Ma non possono mancare, per la loro evidenza, i rilievi critici. Anzitutto quello inerente il capitale sociale. Se è sicuramente incentivante l'avvio di un'attività economica con un solo euro di capitale sociale, è pure vero che una società priva di patrimonializzazione non è ovviamente affidabile dal sistema bancario. Quindi, se l'avvio della società è senz'altro semplificato, un minuto dopo, quando bisogna disporre delle risorse sufficienti per finanziare l'attività sociale, ci si deve fermare subito, a meno di non mettere sul tavolo della banca le fidejussioni dei soci e dei loro parenti.

Inoltre, se la standardizzazione dello statuto è l'escamotage trovato per affievolire i costi di costituzione, c'è da mettere in conto che in una parte non irrilevante di casi si porrà il dilemma se utilizzare lo standard per approfittare dei costi ridotti oppure se sopportare un costo appena più sostenuto e invece ritagliare lo statuto su misura per il caso concreto, abbandonando quindi la Srls a statuto standard per mettersi sui tradizionali binari della Srl "ordinaria".

Non è difficile che questa sia una strada che avrà proseliti, in quanto, quando le relazioni tra i soci sono improntate a un carattere strettamente personale (come quasi sempre avviene nelle società a ristretta compagine sociale), occorre confezionare clausole statutarie specifiche per la specifica situazione, ciò che con lo standard ha poco a che vedere.

Rifiuti

Il Sistris è sospeso fino a giugno del 2013

Paola Ficca

È ufficiale: il Sistris è sospeso fino al 30 giugno 2013. Con lui sono sospesi i contratti tra il ministero dell'Ambiente e la Selex SeMa. Nonché il pagamento del contributo annuale che le imprese avrebbero dovuto pagare per l'anno 2012. Più di una proroga, dunque, una rivoluzione. Attesissima. La fascia dell'articolo 51 del Dl Sviluppo, approvata dal Consiglio dei ministri di ieri. Il Governo intende «procedere a ulteriori verifiche» amministrative e funzionali del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vale a dire di quel sistema che da due anni e mezzo allarma, per la sua farraginosità, circa 300 mila imprese che producono e che gestiscono rifiuti.

Il nuovo articolo 51 chiarisce che le attività di verifica richieste dalla legge 148/2011 (che aveva disposto la proroga al 9 febbraio 2012) hanno evidenziato la necessità di consentirne la prosecuzione anche in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La sospensione durerà fino al compimento delle nuove verifiche e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2013.

Energia

Fisco diventa più equo per i grandi consumatori

ROMA

Le imprese "energivore" incassano, con il decreto sviluppo varato ieri, molte importanti promesse. Per aggiudicarsi le nuove capacità di stoccaggio diretto del gas frutto della liberalizzazione dovranno partecipare a aste competitive solo per le quantità aggiuntive rispetto ai volumi definiti per garantire la sicurezza del sistema, salvaguardando così le assegnazioni pro-quota agli operatori e ai consorzi di imprese previsto dalla disciplina precedente. I proventi delle aste andranno comunque all'Authority per l'energia che li userà per calmierare (con un meccanismo tutto da definire) le tariffe di trasporto e distribuzione del gas.

Nel frattempo verrà avviata una nuova riforma della tassazione dei consumi energetici nel senso, così viene annunciato dal decreto, dell'equità e della migliore sostenibilità degli oneri per le imprese ad alto consumo.

Salta intanto l'annunciata mitigazione dei limiti di esplorazione di idrocarburi in mare che avrebbe dovuto riportare dalle 12 miglia alle "vecchie" 5 miglia l'area di rispetto, mentre vengono incrementate del 3% le royalty per le attività petrolifere in mare destinando i proventi ad un fondo per la salvaguardia marina e per la sicurezza delle estrazioni.

Viene comunque varato un nuovo provvedimento sblocca-opere per tutte le infrastrutture energetiche: in mancanza di un accordo con le regioni entro 150 giorni il Ministero dello Sviluppo indica il termine di altri 30 giorni per un accordo, poi la procedura passa direttamente alla Presidenza del Consiglio.

F.Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caffè Letterario: gli scrittori di oggi incontrano quelli di sempre.



Oltre al prezzo del quotidiano, la natura dell'opera si presta ad essere oggetto di un'azione che, se realizzata dall'editore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa. Opera composta da 25 uscite.

Godetevi un momento di piacere culturale.

Il Sole 24 ORE presenta Caffè Letterario, una collana in 25 DVD dove i grandi scrittori contemporanei ripercorrono la storia della letteratura dalle origini ad oggi. Un punto d'incontro tra presente e passato attraverso vita, opere e poetica dei grandi maestri della narrazione. Personaggi del calibro di Umberto Eco, Camilleri, Saviano e molti altri commentano e ripercorrono i grandi classici della letteratura: da Omero a Gabriel Garcia Marquez, da Leopardi a Calvino, da Flaubert a Dostoevskij, in un'esclusiva opera da gustare in assoluta comodità.

3° DVD: DARIO FO RACCONTA BOCCACCIO

IN EDICOLA A 9,90 €.



www.ilssole24ore.com/caffeleterario

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA